

#### **CONVENZIONE DI TIROCINIO**

Tra

l'Università degli Studî "Suor Orsola Benincasa", con sede legale in Napoli, Via Suor Orsola n. 10, codice fiscale 80040520639, d'ora in poi denominata "**soggetto promotore**", rappresentata dal Rettore prof. Lucio d'Alessandro

e

#### IC DI GIACOMO-DE NICOLA

codice meccanografico NAIC8EE005 con sede legale in: AGEROLA, VIA CASE LAURITANO

1 CAP: 80051 - codice fiscale 82009300631

d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal Dirigente scolastico

Dott. MARIA CRISCUOLO, nata/o il 07/24/1960 a VICO EQUENSE.

- Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante Regolamento concernente «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e in particolare l'art. 12, che prevede la predisposizione di un elenco regionale di istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo, e nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera e l'art. 15, comma 13, che stabilisce "Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo, in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività";
- Visto il Decreto 30 settembre 2011, "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249";
- Visto il Decreto n. 93 del 30 novembre 2012, "Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio";
- Decreto Ministeriale n. 755 del 6 luglio 2021;



#### **PREMESSO**

- che il soggetto promotore istituisce i Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;
- che il Decreto n. 93 del 30 novembre 2012 regolamenta all'art.6 ("**Tirocinio per personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato**") la possibilità, per i tirocinanti, di espletare il tirocinio di cui all'art. 10 del Regolamento, in deroga a quanto previsto dallo stesso decreto;
- che il soggetto ospitante è dotato delle strutture e delle condizioni necessarie ad accogliere tirocinanti per lo svolgimento delle attività di tirocinio previste dai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

# Art.1 Studenti ospitabili

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture gli studenti in **tirocinio diretto e indiretto**. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, essendo a titolo non oneroso.

# Art.2 Tirocinio Diretto

Il Tirocinio Diretto è da espletarsi in non meno di 5 mesi., come da Decreto del 30/09/2011, citato in premessa e viene effettuato presso le istituzioni scolastiche, per un impegno orario pari a 150 ore.

Le attività di Tirocinio Diretto possono prevedere modalità operative basate su "progettualità" proposte da questo Ateneo ovvero dalle istituzioni scolastiche. Le progettazioni sono coerenti con le finalità del percorso di specializzazione per le attività di sostegno, con particolare attenzione alla crescita professionale degli operatori attivi nelle Istituzioni coinvolte nel processo.

Il tirocinante è tenuto a munirsi preventivamente di un certificato di sana e robusta costituzione ad uso scolastico, rilasciato dalla competente A.S.L. o dal proprio medico curante. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal tirocinio diretto;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) tenere un comportamento consono alla delicatezza delle funzioni educative;
- d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.



# Art.3 Tirocinio Indiretto

Il Tirocinio Indiretto presso le istituzioni scolastiche prevede attività di tutoraggio da parte del tutor dei tirocinanti, corrispondenti a n. 25 ore e riguardano:

- Rielaborazione dell'esperienza professionale;
- Rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e psicomotivazionale.

# Art.4 Monte ore complessivo e frequenza obbligatoria

Il totale delle ore di tirocinio presso le Istituzioni scolastiche è pari a 175 ore. Le ore di tirocinio sono calcolate in 60'. Non è previsto riconoscimento crediti. Per il tirocinio vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste, senza riduzioni né recuperi.

TIROCINIO					
DIRETTO	Da espletarsi presso le istituzioni scolastiche	150			
INDIRETTO	Da espletarsi con il tutor dei tirocinanti	25			

# Art. 5 Tutor dei tirocinanti

Il Tirocinio Diretto è seguito dal tutor dei tirocinanti, scelto tra i docenti dell'istituzione scolastica. Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. È individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni e secondo le priorità di seguito indicate:

- Docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;
- Docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo).

Il soggetto ospitante si impegna a consegnare al soggetto promotore copia firmata della convenzione, e, a conclusione dei percorsi di tirocinio, dichiarazione del Dirigente Scolastico attestante il possesso dei requisiti del tutor, come previsto dal DM 30/09/2011, art. 3, lett. D.

## Art. 6 Assicurazione

Il soggetto promotore assicura ciascun tirocinante contro gli infortuni e per la responsabilità civile presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, secondo le modalità ed entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi ed al soggetto promotore medesimo, a cui verrà fatta richiesta degli estremi della polizza.



# Art. 7

# Riconoscimento quota del contributo di iscrizione

L'Ateneo riconoscerà al soggetto ospitante una quota pari al 10% della tassa d'iscrizione corrisposta da ciascun tirocinante accolto.

Sarà cura del Dirigente Scolastico certificare, alla fine del tirocinio diretto, l'effettivo svolgimento di tale attività per ciascun corsista ospitato dalla Istituzione scolastica. Inoltre, sarà a cura dell'Istituzione scolastica la comunicazione, mediante apposita procedura che sarà predisposta di anno in anno, delle informazioni necessarie per consentire all'Ateneo l'erogazione della quota spettante. La mancata comunicazione impedirà la regolarizzazione del contributo.

## Art. 8 Durata della convenzione

La presente convenzione s'intende:

- Tacitamente rinnovata per ogni successivo percorso di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità per tutte quelle scuole <u>accreditate</u> dall'USR della Regione di appartenenza di grado infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado, salvo la decadenza dei requisiti previsti dal D. M. 93 del 30/11/2012.
- Valida esclusivamente per tutta la durata del servizio prestato dal tirocinante per quelle scuole <u>non accreditate</u> dall'USR della Regione di appartenenza ma la cui sede del tirocinio coincide con la sede di servizio del tirocinante (D.M. n. 93 del 30/11/2012, art. 6). In tal caso decadrà al termine del tirocinio prestato.

Data							

Il delegato del Rettore alla Formazione degli insegnanti (prof. Enricomaria Corbi) Il Dirigente Scolastico MARIA CRISCUOLO